

686/ 2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

N. R.G. 686/2020

Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente

SENTENZA

nella causa civile sopra rubricata promossa da:

PUNTO IMMOBILIARE E REGGIO EMILIA (P.IVA 02624 020356)

Assistito e difeso dall'avv. Valerio Astuni del Foro di Verona

OPPONENTE

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, Agente della riscossione della provincia di Reggio Emilia

Rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bassoli del Foro di Reggio Emilia

OPPOSTA

nonché contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.- DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Rappresentato e difeso dall'avv. Nilla Barusi

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: “ Voglia l’adito Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l’inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l’annullamento degli avvisi di addebito indicati nell’estratto di ruolo impugnato, emessi da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di alcun invito al contraddittorio e/o di alcun avviso di accertamento e/o di alcun atto e/o di qualsiasi cartella di pagamento e/o avviso di addebito e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi comunicazione ai sensi dell’art. 36 bis, comma 3, dell’art. 36 ter, comma 3 e 4 D.P.R. 600/1973, dell’art. 20 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto delle cartelle di pagamento indicate nell’estratto di ruolo impugnato;

- voglia l’adito Tribunale di Reggio Emilia – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l’inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l’annullamento degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento e della loro notificazione, cartelle descritte ed identificate nell’estratto di ruolo impugnato nonché dei ruoli, sulla base dei quali le medesime sono state emesse, per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione di alcun invito al contraddittorio e/o di alcun avviso di accertamento e/o di alcun atto e/o delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito medesimi e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi comunicazione ai sensi dell’art. 36 bis, comma 3, dell’art. 36 ter, comma 3 e 4 D.P.R. 600/1973, dell’art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto delle cartelle di pagamento; per l’effetto, voglia l’adito Tribunale di Reggio Emilia – Sez. Lavoro dichiarare l’inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l’annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito descritti nell’estratto di ruolo indicato in narrativa;

- voglia l’adito Tribunale di Reggio Emilia – Sez. Lavoro, accertati, dichiarati e pronunciati i fatti esposti in narrativa, accertare, dichiarare e pronunciare l’inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l’annullamento degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento e della loro notificazione, cartelle ed avvisi di addebito descritti ed identificati nell’estratto di ruolo indicato in narrativa, nonché dei ruoli, sulla base dei quali i medesimi sono stati emessi, per mancanza del dettagliato

conteggio di interessi e aliquote in violazione dell'art 7 l 27.7.2000 n.212; per l'effetto, voglia l'adito Tribunale di Reggio Emilia – Sez. Lavoro dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito descritti in narrativa;

- voglia l'adito Tribunale di Reggio Emilia – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciato l'annullamento degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento e della loro notificazione accertare, dichiarare e pronunciare la decadenza dell'Ente previdenziale e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione dalla potestà e dal diritto di notificare qualsiasi avviso di addebito e/o cartella di pagamento di agire in executivis nei confronti della ricorrente, stante il decorso dei termini di riscossione, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 46/1999 per non aver provveduto l'ente previdenziale e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.) ad alcuna valida notificazione di alcun avviso di addebito e/o cartella di pagamento entro i termini di legge con conseguente ulteriore dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o pronuncia di annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sopra specificati e dei ruoli;

- voglia l'adito Tribunale di Reggio Emilia – Sez. Lavoro, accertati e dichiarati i fatti esposti in narrativa, accertata e dichiarata l'omissione e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciato l'annullamento degli avvisi di addebito e della loro notificazione accertare, dichiarare e pronunciare la prescrizione dei contributi e dei premi stante il decorso dei termini di prescrizione, per non aver provveduto l'ente previdenziale e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) ad alcuna valida notificazione di alcun avviso di addebito e/o cartella di pagamento entro i termini di legge con conseguente ulteriore dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o pronuncia di annullamento delle cartelle di pagamento sopra specificate nonché dei ruoli;

- in via subordinata, salvo ricorso alla Corte d'Appello: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale di Reggio Emilia – Sez. Lavoro dovesse ritenere validamente notificati gli atti prodromici alla formazione e notificazione degli avvisi di addebito, e ritenesse i medesimi atti tempestivamente notificati, voglia l'adito Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia – Sez. Lavoro, accertata e dichiarata l'inesistenza della notificazione degli avvisi di addebito / delle cartelle di

pagamento, accertare, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo impugnato

- spese di lite integralmente rifuse, da distrarsi in favore del procuratore in qualità di antistatario;

- Con ogni più ampia riserva di ulteriormente esporre, dedurre, eccepire e produrre nei termini proceduralmente consentiti, anche a seguito di eventuali deduzioni, eccezioni e produzioni di controparte.”

Per Agenzia delle Entrate Riscossione:

” Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,

in via preliminare, nel rito, previo rigetto dell'istanza di sospensione delle cartelle di pagamento, rigettare il ricorso perché inammissibile ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Dlgs 46/99;

- in via preliminare, nel merito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso per mancanza di interesse ad agire in quanto proposto avverso gli estratti di ruolo;

- in via preliminare nel merito, disporre, se del caso, l'integrazione del contraddittorio, a carico del ricorrente, nei confronti di Inps, sede di Reggio Emilia e Inail sede di Reggio Emilia.

- in via principale, previa dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della convenuta in ordine alle eccezioni riguardanti la fase di accertamento della pretesa contributiva e la sua iscrizione a ruolo ed alle notifiche degli avvisi di addebito impugnati, accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione e respingere in toto il proposto ricorso perché infondato per i motivi di cui in narrativa.

Con vittoria delle spese di giudizio”

Per I.N.P.S.: *“Contrariis rejectis, voglia il Giudice adito:*

- dichiarare inammissibile il ricorso in quanto presentato oltre la scadenza dei termini perentori previsti ex art. 617 c.p.c., per quanto concerne i pretesi vizi formali degli avvisi di addebito, e ex art. 24 del Dl. 46/1999, ove il ricorso stesso si intenda volto ad impugnare anche nel merito ruoli e avvisi di addebito;

-in ogni caso, respingere la domanda perché infondata in fatto e in diritto, con condanna della ricorrente al pagamento di quanto indicato negli avvisi di addebito impugnati, o della diversa somma ritenuta di giustizia, con sanzioni e interessi

calcolati sino al saldo effettivo e con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Punto Immobiliare Reggio Emilia ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo di importo complessivo pari ad € 26.282,43, relativo a “tributi” riguardanti gli anni dal 2014 al 2019 ottenuto da Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Emilia.

Ai legge ne ricorso quanto segue: “...in data 30/09/2020, la ricorrente richiedeva all'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente della riscossione della provincia di Reggio Emilia, copia dell'estratto di ruolo, relativo alla propria posizione;

- che solo a seguito della suddetta verifica, la ricorrente veniva a conoscenza dei ruoli contro di lei iscritti: in sostanza, solo dopo l'esame dell'estratto di ruolo il medesimo ha avuto conoscenza dei numeri di ruolo e delle cartelle esattoriali e avvisi di addebito presupposti, asseritamente notificati negli anni dal 2015-2016-2017-2018-2019, relativi ad imposte e sanzioni varie;

- che né i sopra menzionati avvisi di addebito e cartelle di pagamento, né alcun atto o avviso o comunicazione di alcun genere è stato mai comunicato e/o notificato alla ricorrente né anteriormente né posteriormente alla richiesta dell'estratto di ruolo;

- che, in particolare, secondo quanto è possibile desumere dall'estratto di ruolo, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione avrebbe provveduto (ma la ricorrente lo nega) alla notificazione delle sopra menzionate cartelle di pagamento ed avvisi di addebito;

- che, tuttavia, ciò non risponde al vero, in quanto l'odierna ricorrente non ha mai ricevuto, né anteriormente né posteriormente alla richiesta dell'estratto di ruolo, avvenuta in data 28.05.2019, la notificazione o la comunicazione di alcun atto di alcun genere né, tanto meno, di alcun avviso di accertamento né di alcuna cartella di pagamento né di avvisi di addebito né di avvisi bonari di pagamento né di avvisi e/o comunicazioni di alcun genere né di avvisi e/o comunicazioni ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, dell'art. 36 ter, comma 3 e 4 D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 né notificazioni e/o comunicazioni di qualsiasi atto di qualsiasi genere che possa costituire il necessario presupposto delle cartelle, dei ruoli e delle relative iscrizioni;”

La ricorrente richiede la dichiarazione della nullità e/o dell'annullamento dei titoli indicati nell'estratto di ruolo impugnato, quale conseguenza dell'omessa notificazione degli stessi; eccepisce, inoltre, la prescrizione dei crediti vantato dall'Ente Previdenziale, ai sensi dell'art. 3 comma 9 Legge n.335/95, essendo passati cinque anni, decorrenti dalla relativa maturazione del credito, e non risultando notificato alcun atto interruttivo della prescrizione tra il 2014 e il 2019.

Si sono costituiti gli Enti convenuti che hanno eccepito la tardività dell'opposizione, hanno chiesto il rigetto della domanda ritenendo correttamente notificati i titoli. In particolare Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

All'esito della discussione la causa viene decisa.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

In tema di opposizione all' "estratto di ruolo", le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. n.26283/22 del 19/07/2022) hanno sancito il seguente principio di diritto: *"in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 5-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"*.

L'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui è stato inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che *"Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice*

dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 20a 6, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Come chiarito dalla Suprema Corte, la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali .

“Nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/ 17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).”

Pertanto, l'opposizione proposta da Punto Immobiliare Reggio Emilia va dichiarata inammissibile.

Le spese vanno compensate stando diversi orientamenti giurisprudenziali sul punto risolto solo recentemente dalla Sezioni Unite della Suprema Corte..

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa 686/2020:

1) Dichiara inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo proposta da Punto Immobiliare Reggio Emilia.

2) Compensa le spese di causa.

Reggio Emilia, così deciso il 14/09/2022

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Cavallari